

**REGOLAMENTO (CE) N. 1386/2003
DELLA COMMISSIONE del 1° agosto
2003 relativo alla classificazione di
talune merci nella nomenclatura
combinata.**

sommario

- Articolo 1
- Articolo 2
- Articolo 3

ALLEGATO

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2176/2002 della Commissione (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, considerando quanto segue:

(1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci.

(3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4) È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2003.

Per la Commissione

Frederik BOLKESTEIN

Membro della Commissione 2.8.2003 L 196/19
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT

ALLEGATO

Designazione delle merci Classificazione

(Codice NC) Motivazione

(1) (2) (3)

1. Duplicatore numerico a matrice, funzionante mediante uno scanner che consente di digitalizzare ed elaborare elettronicamente i testi e le immagini da riprodurre. L'apparecchio utilizza una matrice costituita da una pellicola di fibra vegetale ed è ricoperto da uno strato plastificato destinato a distruggere i dati mediante una testina termica. La matrice è poi trasportata su un cilindro di stampa per esservi fissata. I fogli da stampare sono pressati contro il cilindro da un rullo.

L'apparecchio è dotato di un sistema di velocità di stampa regolabile (60, 80, 100 o 120 copie al minuto). Esso è dotato di un quadro di controllo che incorpora uno schermo convenzionale a cristalli liquidi, un selettore automatico, alloggiamenti per la carta e un'unità di ricezione con dispositivi di arresto laterali.

L'apparecchio funziona come unità autonoma, ma può essere collegato ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione.

8472 10 00

La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata nonché dal testo dei codici NC 8472 e 8472 10 00.

Si tratta di un duplicatore a matrice che può funzionare in modo autonomo, per cui non può essere classificato nelle voci 8443, 8471 e 9009. Cfr. anche le note esplicative SA, capitolo 8472, punto 1.

2. Attrezzatura per l'esercizio muscolare, presentato in una valigetta portatile di plastica, consistente in un'unità elettronica a batteria munita di cavetti, 8 elettrodi e due cinghiette elastiche regolabili.

Gli elettrodi sono fissati al corpo umano con le cinghiette e sono collegati all'unità elettronica mediante i cavetti.

Gli impulsi elettrici trasmessi dagli elettrodi stimolano la contrazione ritmica dei muscoli. La potenza degli impulsi può essere aumentata o diminuita.

8543 89 95

La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata nonché dal testo dei codici NC 8543, 8543 89 e 8543 89 95. Il prodotto non può essere classificato nella voce 9018 in quanto non è destinato ad essere usato come strumento o apparecchio per la medicina.

Il prodotto non può essere classificato nella voce 9019 in quanto non è usato per curare malattie muscolari o come apparecchio per massaggio. Il prodotto non può essere classificato nella voce 9506 in quanto non è destinato all'esercizio fisico.

3. Autoveicolo fuoristrada nuovo per il trasporto del legname su terreni irregolari e sui sentieri forestali.

Il veicolo ha un peso a pieno carico pari a 19,7 tonnellate e una capacità di carico pari a 8,5 tonnellate.

Il veicolo è composto da:

- un'unità di traino a quattro ruote con motore diesel, una cabina per il conducente e una gru idraulica fissata in maniera permanente per le operazioni di movimentazione del carico,
- un'unità di carico a quattro ruote per il trasporto di tronchi d'albero, collegata in maniera permanente al rimorchio mediante un attacco speciale.

Cfr. illustrazione A (*).

8704 22 91

La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata nonché dal testo dei codici NC 8704, 8704 22 e 8704 22 91. Il veicolo è progettato principalmente per trasportare merci e non per tirare o spingere altre macchine, veicoli o carichi, e pertanto, non soddisfa i requisiti della nota 2 del capitolo 87. Inoltre, non può essere

considerato come un autoveicolo per usi speciali della voce 8705.

Designazione delle merci Classificazione
(Codice NC) Motivazione

(1) (2) (3)

4. Autoveicolo nuovo a quattro ruote, azionato da un motore a pistone con accensione a scintilla di 286 cm³ di cilindrata, con un peso a pieno carico pari a circa 620 kg e di dimensioni di circa 263 cm (lunghezza) x 122 cm (larghezza) x 122 cm (altezza). La capacità di carico è di circa 364 kg. La superficie di carico aperta misura circa 96 cm x 115 cm. La velocità massima del veicolo è di 24,1 km/h.

Il veicolo è provvisto di una cabina aperta con un sedile a panchina per 2 passeggeri (compreso il conducente). Esso è dotato di un cassoncino inclinabile con sponda ribaltabile. Cfr. fotografia B (*).

8704 31 91

La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata nonché dal testo dei codici NC 8704, 8704 31 e 8704 31 91. Il veicolo è progettato principalmente per trasportare merci e non per tirare o spingere altre macchine, veicoli o carichi, e pertanto, non soddisfa i requisiti della nota 2 del capitolo 87. Inoltre il veicolo non è progettato principalmente per il trasporto di persone (voce 8703), né può essere considerato come un autocarrello per il trasporto di merci su brevi distanze (voce 8709).

5. Autoveicolo a quattro ruote, azionato da un motore elettrico a batteria (48 volt), un peso a pieno carico pari a circa 620 kg e di dimensioni di circa 263 cm (lunghezza) x 122 cm (larghezza) x 122 cm (altezza). La capacità di carico è di circa 364 kg. La superficie di carico aperta misura 96 cm x 115 cm. La velocità massima del veicolo è di 24,1 km/h.

Il veicolo è provvisto di una cabina aperta con un sedile a panchina per 2 passeggeri (compreso il conducente). Esso è dotato di un cassoncino inclinabile con sponda ribaltabile. Cfr. fotografia B (*).

8704 90 00

La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata nonché dal testo dei codici NC 8704 e 8704 90 00.

Il veicolo è progettato principalmente per trasportare merci e non per tirare o spingere altre macchine, veicoli o carichi, e pertanto, non soddisfa i requisiti della nota 2 del capitolo 87. Inoltre il veicolo non è progettato principalmente per il trasporto di persone (voce 8703), né può essere considerato come un autocarrello per il trasporto di merci su brevi distanze (voce 8709).

6. Assortimento di utensili da cucina in legno di dimensioni ridotte composto da due cucchiai (di 17

cm di lunghezza), una spatola (di 17 cm di lunghezza), due mestoli (rispettivamente di 8 e 11 cm di lunghezza), condizionati insieme per la vendita al minuto, in un involucro di plastica

9503 70 00

Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 9503 e 9503 70 00.

L'assortimento è escluso dal capitolo 44 ai sensi della nota 1, lettera p), dello stesso capitolo.

(*) Le fotografie/illustrazioni hanno un carattere puramente indicativo.

Note

(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2) GU L 331 del 7.12.2002, pag. 3.

(3) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

(4) GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17.

Id.2.555